

**COMUNE DI GRAGLIA**

Via Marconi , n. 6 13895  
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016  
P.iva 00266350024

**ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE****N° 33 del 29/10/2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA AI SENSI DELL'ART. 21 LEGGE N. 157 DEL 11/2/1992 NELLA FRAZIONE CASALE BERTOLETTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022</b>
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che a seguito di richieste da parte del corpo docente della Scuola elementare di Valle in Casale Bertoletto, da ultimo del 27/10/2021 , come da calendario venatorio approvato con D.G.R. 16 luglio 2021, n. 31-3562, riguardanti in particolare le problematiche legate alle attività venatorie praticate in zone in cui la cospicua presenza di colture, aziende e residenze civili non consente la pratica di attività venatorie nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale, in particolare quelli stabiliti dalla legge 157 del 11/2/1992 s.m.i. che prevedono nella fattispecie una distanza di almeno 50 metri da strade carrozzabili, di 100 metri da abitazioni o posto di lavoro, di almeno 150 metri per lo sparo in direzione delle stesse, di 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione.

Considerato che a seguito delle limitazioni suddette, indicate nella planimetria allegata alla presente (**Allegato 1**), l'attività venatoria risulta praticabile in un'area limitata della frazione Casale Bertoletto e che pertanto appare opportuno vietare la pratica delle attività venatorie nell'area adiacente le scuole al fine di garantire la tranquillità e la sicurezza dei minori.

La conformazione del canale affluente del Rio Boiro adiacente alla scuola costituisce una naturale cassa di risonanza capace di amplificare il suono degli spari e spaventare in maniera seria gli alunni. Eventi che si sono già manifestati negli ultimi anni con conseguenza interruzione delle lezioni ed intervento della forza pubblica.

Vista la legislazione vigente relativamente alla caccia:

- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8/9/1997,

n. 357, concernente attuazione della dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Vista l'ulteriore legislazione vigente in Piemonte relativamente alla caccia:

- Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 sulla tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.

- Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (art. 13 Modifiche della l.r. 9/2000).
- Legge regionale del 27 gennaio 2000, n. 9 - Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate".
- D.G.R. 31 luglio 2015, n. 70-1995 - Legge 116/2014, art. 11, comma 12 bis. Esclusione della nutria dall'applicazione della legge 157/1992. Indicazioni tecniche ai Comuni per il contenimento della specie.
- D.G.R. 27 Aprile 2012, n. 94-3804 come modificata dalla D.G.R. 29 Maggio 2012, n. 60-3950 - L.r. 70/1996, art. 44, comma 1, lett. e) ed f). Revoca delle DD.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011. Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina.
- D.G.R. 3 Agosto 2011, n. 21-2512 - Art. 19, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter della l.r. 70/96 e s.m.i. Disciplina dell'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. per il prelievo degli ungulati.
- D.G.R. 17 Maggio 2011, n. 76-2075 - L.R. 70/1996, art. 44, comma 1, lett. e) ed f). Revoca delle DD.G.R. n. 37-6385 del 9.7.2007 e s.m.i., n. 33-8644 del 21.4.2008 e n. 126-9450 del 1.8.2008. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'ISPRA per la gestione degli ungulati selvatici. Approvazione delle linee guida per la pianificazione e l'attuazione del prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina.
- D.G.R. 2 Agosto 2010, n. 65-477 - Legge regionale 70/1996, art. 41, comma 3. Criteri per l'organizzazione dei corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 29-6542 dell'8.7.2002.
- D.G.R. 16 luglio 2021, n. 31-3562 - Legge 157/1992, articolo 18. Legge regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari.

Preso atto che nel Calendario Faunistico Venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari, approvato con D.G.R. 16 luglio 2021, n. 31-3562 non sono previsti specifici divieti di caccia nell'area della frazione Casale Bertolotto di Graglia.

Visti i disagi già avvenuti si chiede all'Amministrazione Comunale di tutelare la sicurezza degli abitanti della zona e di provvedere ad emettere disposizioni per il divieto di caccia.

Considerato che le distanze della zona di caccia dagli immobili e dalle strade può costituire, per le ragioni espresse, grave disagio alla cittadinanza residente e pericolo per la pubblica incolumità e che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, inibire nelle aree suddette ove è diffusa la presenza di residenze e di persone, la caccia.

Considerato che occorre impedire che si verifichino situazioni e comportamenti che possano arrecare danni sia al patrimonio pubblico che a quello privato e che possano impedire la fruibilità delle scuole in sicurezza ai cittadini.

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i predetti provvedimenti sono

preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della prevenzione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

## ORDINA

IL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA, dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2021/2022, nell'area del territorio comunale dell'intera Area Casale Bertoletto compresa dalla scuola di Valle in regione Bertoletto 2 – strada carrabile dietro il complesso scolastico – regione Colombera, la strada comunale regione Bertoletto e lo spartiacque del canale di deflusso delle acque piovane vero il Rio Boiro , come meglio individuati nell'allegata planimetria (**Allegato 1**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ( foglio 23 part. 6,8,18,47,48,49,50,54,55,56,57,61,243,244,246,247,248 del catasto terreni del comune di Graglia)

L'area di divieto sarà segnalata con appositi cartelli.

L'ufficio Manutenzioni del Comune di Graglia, settore Lavori Pubblici, è incaricato dell'apposizione della suddetta segnaletica, indicante il divieto di caccia ai sensi della legge 157/1992 s.m.i. e della presente ordinanza.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 31, comma 1, lett. e) della Legge 157/1992 s.m.i..

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella, Via Repubblica 26, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- agli organi di vigilanza: Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Vigilanza Faunistico Ambientale e le associazioni di volontariato ambientale, per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
- per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte direzione Agricoltura settore tutela della Fauna Caccia e Pesca ed alle Associazioni di categoria del territorio comunale.
- Provincia di Biella ufficio Vigilanza Venatoria

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.


La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Elena Rocchi

(Sottoscritto digitalmente)





Scala 1:2000

F. 23